

Legge regionale 19 ottobre 2020, n. 10

Disciplina dei distretti del cibo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dei distretti del cibo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), così come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge n. 205/2017, al fine di realizzare:
 - a) lo sviluppo territoriale e la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - b) la valorizzazione dei legami esistenti tra le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.
2. A tale scopo la Regione promuove politiche finalizzate a:
 - a. valorizzare le produzioni agricole, agro-alimentari, biologiche enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
 - b. favorire la concentrazione dell'offerta in una logica di filiera e di multifiliera;
 - c. predisporre condizioni infrastrutturali di servizio alle esigenze delle produzioni agricole, agro- alimentari e biologiche;
 - d. garantire la sicurezza degli alimenti;
 - e. sostenere le produzioni sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
 - f. migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
 - g. predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti aventi quale precipuo obiettivo il rafforzamento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare e delle produzioni biologiche;
 - h. contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.
3. La Regione realizza le predette finalità attraverso gli strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale e con il coinvolgimento delle altre istituzioni e dei soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) 'accordo di distretto': l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto del cibo, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;
- b) 'commercializzazione di prodotti agricoli': la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- c) 'contratto di rete': il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- d) 'PMI': le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- e) 'prodotto agricolo': i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato e nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) 'progettualità strategica comune': un programma comune di interventi che mette insieme in maniera strategica le singole azioni progettuali dei soggetti partecipanti all'accordo di distretto tutte finalizzate agli obiettivi dell'accordo stesso;
- g) 'settore agricolo': l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- h) 'soggetto proponente': il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti degli enti pubblici finanziatori (Regione, Ministero, UE) circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con gli enti medesimi, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
- i) 'trasformazione di prodotti agricoli': qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui

all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Art. 3

Distretti del cibo

1. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano ai distretti del cibo, così come indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ss. mm. ii., compresi i distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità, a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento.
2. La Regione può concedere contributi economici ai distretti di cui al comma 1 per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al primo periodo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione, attraverso l'individuazione dei distretti del cibo, persegue, in particolare, l'obiettivo di:
 - a) valorizzare la conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le stesse nei processi produttivi agricoli, al fine di salvaguardare l'ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;
 - b) valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti biologici;
 - c) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera;
 - d) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, la produzione di energie rinnovabili, l'attività agriturismo, il turismo rurale, l'ecoturismo, il turismo culturale e quello gastronomico;
 - e) promuovere e sostenere l'agricoltura sociale finalizzata ad impiegare risorse umane nelle aziende agricole per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e di ricreazione;
 - f) promuovere la coesione e la partecipazione dei soggetti economici e sociali presenti in un ambito territoriale delimitato ed omogeneo;
 - g) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;

- h) promuovere i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alle filiere, in conformità con i nuovi obiettivi delle politiche nazionali e comunitarie per l'energia e la sostenibilità ambientale;
- i) favorire la riduzione dell'impatto ambientale anche attraverso il miglioramento e recupero dei terreni marginali, l'incremento della fertilità di quelli esistenti, la riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione pro capite dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche, la limitazione di consumo di suolo ed il contrasto alle monoculture.

Art. 4

Requisiti del distretto del cibo

1. Sono requisiti generali del distretto del cibo:

- a) presentare una elevata integrazione produttiva o di filiera;
- b) assicurare relazioni sia orizzontali (quali iniziative di concentrazione della produzione agricola) sia verticali (quali accordi tra imprese delle diverse fasi della filiera) per le fasi della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione;
- c) operare nell'ambito di uno o più processi produttivi di cui alle filiere agroalimentari di interesse della regione, tra cui:
 - d) filiera cerealicola (grano duro, orzo, farro, altri cereali da granella e prodotti trasformati - pasta, pane, altri prodotti da forno);
 - e) filiera della frutta secca a guscio (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio);
 - f) filiera orticola in pieno campo e in serra (pomodoro, aglio, insalate, altri ortaggi);
 - g) filiera delle proteaginose (legumi per l'alimentazione umana);
 - h) filiera olivicola e olearia (olio, oliva da mensa);
 - i) filiera vitivinicola;
 - j) filiera apistica e mielicola (miele e derivati);
 - k) filiera delle carni (bovine, suine, ovicaprine, equine, da allevamenti minori);
 - l) filiera lattiero-casearia (latte bovino, formaggi vaccini, formaggi ovicaprini);
 - m) filiera avicola (uova da consumo, carne e riproduzione);
 - n) filiera dei prodotti ittici;
 - o) filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina tecnica, quali le produzioni biologiche, integrate, ovvero quelle ottenute con altri sistemi ecocompatibili, intesa come agricoltori biologici e/o che attuano metodi di produzione ecocompatibili che stipulano e sottoscrivono protocolli per la diffusione del metodo biologico e/o ecocompatibile di coltivazione.

2. Ogni distretto del cibo può contenere più produzioni agroalimentari regionali di qualità:
- a) aderenti al regime di qualità vini a DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - b) aderenti al regime di qualità dei prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012;
 - c) aderenti al regime di qualità SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia) per i prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco istituito dall'articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4337/2001;
 - d) aderenti al regime di qualità SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata), per i prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011;
 - e) aderenti ai regimi facoltativi di certificazione di prodotto relativi alla sicurezza alimentare BRC, IFS, GLOBALGAP;
 - f) aderenti al sistema di certificazione UNI EN ISO 22005:2008 di rintracciabilità nella filiera agroalimentare;
 - g) aderenti al sistema di certificazione volontaria conforme al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, così come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine;
 - h) aderenti all'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive modifiche e integrazioni;
 - i) inserite nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni ed istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini del riconoscimento quale distretto del cibo, nelle forme previste nell'articolo 5, i distretti, oltre agli elementi su richiamati, devono indicare:
- a) l'accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, inclusa una progettualità strategica comune riassunta in un programma di interventi, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. Il programma deve essere finalizzato a favorire gli obiettivi dell'accordo e cioè i processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di

promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola;

- b) i soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione delle azioni previste nell'accordo e quelli coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di distretto. In ogni caso, l'accordo di distretto è sottoscritto dai soli soggetti che sono direttamente coinvolti nella realizzazione del programma di interventi;
- c) la progettualità strategica può svilupparsi nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito ed inoltre deve indicare quali fondi finanziarie o quali strumenti, pubblici e privati, si intendono utilizzare per la realizzazione del programma.

4. Possono essere soggetti proponenti di un accordo di distretto:

- a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- e) le rappresentanze di distretti rurali e agroalimentari individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Possono partecipare all'accordo di distretto le seguenti categorie di imprese:

- a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

- b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 - c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10 per cento, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
6. I soggetti che possono partecipare all'accordo di distretto devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
 - b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
 - c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 - d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
 - f) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
7. Possono fare parte del distretto del cibo gli enti locali, le organizzazioni professionali di produttori agricoli e le associazioni di categoria, i distretti ittici, le imprese del settore ittico e della pesca, le imprese che operano nel settore della ricettività turistica, le organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai fini della

valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico del distretto, i Gruppi di azione locale e loro consorzi, gli enti pubblici.

Art. 5⁽¹⁾

Procedure di riconoscimento

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da assumere entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri per l'individuazione dei distretti, nonché le modalità di presentazione delle istanze e la struttura regionale responsabile delle istruttorie e dei decreti di riconoscimento, realizzando la massima integrazione tra i vari ambiti e le politiche regionali di settore e, più in generale, con la programmazione territoriale, con la possibilità di promuovere e valorizzare elementi di specificità dei singoli distretti del cibo, quali la connotazione di distretti biologici.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce altresì il termine per la presentazione dell'istanza di riconoscimento del distretto, sia nella fase di prima applicazione della presente legge, sia nella fase dell'ordinaria applicazione annuale e disciplina anche il necessario monitoraggio come la permanenza dei requisiti per conservare il riconoscimento oppure per procedere alla revoca dello stesso.
3. Le istanze di riconoscimento, esaminate con esito favorevole ed approvate con provvedimento dirigenziale regionale, sono trasmesse al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei distretti del cibo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(1) Articolo modificato dall'art.6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n.20.

Art. 6

Trattamento dei dati

1. Ai fini della presente legge il trattamento dei dati è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. La Regione riconosce i distretti di cui all'articolo 3 già esistenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.